

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2019, n. 8-199

D.G.R. n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017. Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 28 settembre 2018, n. 57-7628 e del relativo elenco dei Comuni chiamati ad attuare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* prevede che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti.

Con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM₁₀ rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte.

La Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione, la infrazione n. 2014/2147 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13/10/2018 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀) e la infrazione n. 2015/2043 (parere motivato del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂), ormai in fase avanzata. In particolare, presso le zone *“Agglomerato di Torino”*, *“Pianura”* e *“Collina”*, di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2014, n. 41-855 *“Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE)”*, si continuano a registrare superamenti dei valori limite di qualità dell'aria delle polveri sottili PM₁₀ e del biossido di azoto NO₂.

Molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, che presenta condizioni orografiche e meteorologiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, quali PM₁₀, ossidi di azoto (NO_x) e ammoniaca (NH₃). In particolare, gli ultimi due inquinanti (NO_x e NH₃) concorrono alla formazione di PM₁₀ secondario.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, il cui schema era stato precedentemente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017.

Successivamente, con deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state approvate le *“Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 88/2009”*. Con tale deliberazione sono stati approvati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare (allegato 1),

l'elenco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (allegato 2), e l'elenco delle prime misure strutturali (allegato 3).

Con D.D. 463 del 31 ottobre 2017, è stato approvato il protocollo operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee e gli schemi di ordinanza tipo per le misure temporanee e strutturali. In particolare, dato l'elevato carattere sperimentale dell'attuazione del protocollo operativo, durante la prima fase della stagione 2017-2018 non è stato possibile adottare provvedimenti uniformi su tutto il territorio interessato. In particolare la Città di Torino, in relazione ai suoi livelli di inquinamento più elevati rispetto ai comuni di prima e seconda cintura, ha ritenuto necessario definire misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più stringenti rispetto a quanto previsto nell'Accordo, con riferimento a frequenza di attivazione dei blocchi, orari dei blocchi e classi di omologazione dei veicoli.

Durante le riunioni del tavolo di coordinamento della Città Metropolitana di Torino, tenutesi in data 31/01/2018 e 16/02/2018, si è pervenuti ad una uniformazione dei provvedimenti di limitazioni del traffico sul territorio comprendente i comuni di Torino, San Mauro, Settimo, Borgaro, Venaria, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Beinasco, Orbassano, Nichelino e Moncalieri. Per tali comuni è stato previsto l'aggiornamento del *"Protocollo Operativo per l'attuazione delle misure temporanee omogenee"* di cui all'allegato 1 del D.D. 463 del 31 ottobre 2017, secondo nuove disposizioni. Tale aggiornamento comporta la revisione, da parte di Regione Piemonte, della tabella 1 dell'allegato 1 sopra citato. La formalizzazione di quanto sopra esposto è avvenuta con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n.53 – 6005/2018 del 28 febbraio 2018.

Con d.g.r. n. 29-7538 del 14 settembre 2018 sono state integrate le misure dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta, di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, con riferimento alle limitazioni all'uso ed all'installazione dei generatori di calore a biomassa legnosa, con potenza nominale inferiore a 35 kWh. In particolare, tale deliberazione introduce misure di limitazione all'uso di tali generatori, sia in riferimento alle misure strutturali che in riferimento alle misure temporanee. In merito, al fine di garantire maggiore chiarezza nell'applicazione di tali limitazioni, si rende opportuno precisare che i divieti, di cui al punto 2, lettere a) e b) del dispositivo di tale deliberazione, ancorché non esplicitato, riguardano unicamente i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh.

Con d.g.r. n.57-7628 del 28 settembre 2018 è stata, quindi, integrata la DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, con l'approvazione dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei comuni dell'agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano ed è stato anche aggiornato l'elenco dei Comuni chiamati ad attivare le limitazioni per la stagione 2019/2020.

Successivamente, con Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364 – 6854 *"Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)"* la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale per la Qualità dell'Aria che prevede tra le misure atte alla riduzione dell'emissione degli inquinanti in atmosfera anche misure strutturali relative alla limitazione della circolazione; quale la misura *"TR.13 – Limitazione della circolazione in ambito urbano per i veicoli alimentati a gasolio"* che individua tipologie di veicoli e tempistiche di implementazione delle suddette limitazioni.

Durante la riunione del tavolo di coordinamento della Città Metropolitana di Torino, tenutosi in data 9 luglio 2019, è stata condivisa con i partecipanti l'intenzione della Regione di estendere, ai

veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate di un anno la deroga ai provvedimenti di limitazione del traffico sul territorio comprendente i comuni dell'agglomerato di Torino ed i comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risultano superati uno o più valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni. È stata ulteriormente discussa la possibilità di introdurre un'ulteriore deroga per i privati cittadini con un ISEE inferiore ai 14.000 €, ed agli ultra settantenni.

Con l'attuazione delle misure strutturali relative alla limitazione della circolazione, la Regione Piemonte (con proprie deliberazioni n. 42-7743 del 19 ottobre 2018, n. 45-7977 del 30 novembre 2018, n. 45-8609 del 22 marzo 2019) ha avviato un bando per la sostituzione di una o più tipologie di veicoli, oggetto dei divieti sopra citati, con veicoli a basso impatto ambientale, per dare impulso al rinnovo del parco mezzi aziendali, cui si intende affiancare un bando specificatamente rivolto al settore privato, tenuto conto della numerosità e vetustà del parco veicolare piemontese, al fine di massimizzare i risultati in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Conseguentemente, stante l'intenzione di avviare il citato bando rivolto all'ambito privato e visto, inoltre, l'esiguo numero di veicoli commerciali e aziendali rinnovati sul bando in corso, si ritiene di riproporre, limitatamente alla stagione 2019/2020, le deroghe previste dalla d.g.r. 57-7628 del 28 settembre 2018, integrate da quelle sopra descritte.

Dato atto che le misure previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano rappresentano un insieme di misure minime da applicarsi in maniera omogenea e congiunta su tutto il territorio regionale e che le stesse possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso. Con riferimento al numero dei livelli previsti per l'attuazione delle misure temporanee, i comuni che decideranno di attuare misure più restrittive rispetto a quanto stabilito nell'Accordo di Programma, saranno supportati dall'ARPA Piemonte, attraverso specifiche comunicazioni.

Ritenuto pertanto necessario:

unificare in un'unica ordinanza, le ordinanze sindacali tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei comuni dell'agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, come da Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

aggiornare l'elenco dei suddetti comuni, precedentemente individuati all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018, che dovranno attuare le limitazioni strutturali e temporanee nella stagione invernale 2019/2020, come da Allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi per la stagione invernale 2019/2020 nei comuni dell'agglomerato di Torino, così come individuato dalla d.g.r. 29 dicembre 2014, n. 41-855, e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle

limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano, come da Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che revoca e sostituisce l'Allegato 1 della deliberazione regionale n. 57-7628 del 28 settembre 2018;

- di approvare l'elenco dei comuni dell'agglomerato di Torino e dei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM_{10} o del biossido di azoto NO_2 per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, che revoca e sostituisce l'Allegato 2 alla d.g.r. n. 57-7628 del 28 settembre 2018, come da Allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)

Allegato

Allegato 1

SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020

Oggetto: piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi per la stagione invernale 2019/2020. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopracitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

[inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 7 aprile 2000]

Considerato che:

il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria “Euro 4” a partire dal 1° ottobre 2020 e alla categoria “Euro 5” a partire dal 1 ottobre 2025;

la Regione Piemonte con deliberazione della giunta regionale n. *[numero del provvedimento]* avente ad oggetto “Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 57-7628 del 28.09.2018”, ha inserito il comune di *[denominazione del Comune]* nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

[Da inserire per i Comuni dell'agglomerato di Torino:

Presso la Città metropolitana di Torino in sede di tavolo di coordinamento della qualità dell'aria è stato condotto un approfondito confronto nel corso di specifiche riunioni, durante le quali si è convenuto sulla necessità di adottare limitazioni omogenee sul territorio e, in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, più stringenti rispetto a quanto definito nel protocollo padano]

Dato atto che:

l'art 7 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che :

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. *[numero del provvedimento]* avente ad oggetto ““Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 57-7628 del 28.09.2018”.

Visto *[inserire eventuali riferimenti a provvedimenti adottati dalla Città Metropolitana di Torino e dalle Province, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 43 del 7 aprile 2000].*

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° ottobre 2019 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE), nonché di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1. Dal 1° ottobre 2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 2;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 2 (Direttiva 94/12/CE - Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE);
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 1° ottobre 2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4;
- 1.4 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00 nel solo periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 97/24/EC);
- 1.5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.6 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla deliberazione della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

- 2.1 **Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della

concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;
- 2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3;
- 2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 2.1.5 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - iniezione superficiale (solchi aperti);
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
- 2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 **Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi, e con omologazione uguale ad EURO 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;
- 2.2.2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020.

3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.4 (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0)

- 3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui a punti 1.2 e 1.3

- 4.1 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 4.2 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 4.3 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- 4.4 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.5 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.6 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.7 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.8 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione

o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.11 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.13 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.14 veicoli condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, muniti di autocertificazione che attesti i predetti requisiti;
- 4.15 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare.

5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 5.1 veicoli del *car sharing*;
- 5.2 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.3 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.4 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente

esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.7 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

[Ulteriori deroghe posso essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali]

Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla *home page* del sito internet della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito internet dell'accordo padano:
<http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del Comune di

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, ad esclusione dei seguenti giorni festivi nei quali il servizio del TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità: 25 e 26 dicembre 2019, 1 gennaio 2020.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

[Inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l'accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l'accesso all'area limitata. Le limitazioni veicolari possono inoltre essere sospese nelle aree che in determinati periodi dell'anno non sono servite dal trasporto pubblico locale].

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

Avverte

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. [numero del provvedimento]

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Luogo e data]

IL SINDACO

Allegato 2

Elenco dei comuni facenti parte dell'Agglomerato di Torino e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ o del biossido di azoto NO₂ per almeno tre anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni.

TABELLA A - CODICE IT0118 ZONA AGGLOMERATO DI TORINO						
ISTAT	CODICE ZONA 2011	TOPONIMO	PROV	AREA (KMQ)	POPOLAZIONE 2018	n* superamenti ultimi 5 anni (2014-2018)
001272	IT0118	TORINO	TO	130,01	882523	5
001156	IT0118	Moncalieri	TO	47,53	57234	5
001090	IT0118	Collegno	TO	18,10	49597	5
001219	IT0118	Rivoli	TO	29,50	48629	4
001164	IT0118	Nichelino	TO	20,56	47721	5
001265	IT0118	Settimo Torinese	TO	32,37	47220	4
001120	IT0118	Grugliasco	TO	13,13	37700	5
001078	IT0118	Chieri	TO	54,20	36858	3
001292	IT0118	Venaria Reale	TO	20,44	33781	5
001171	IT0118	Orbassano	TO	22,21	23365	5
001214	IT0118	Rivalta di Torino	TO	25,11	20185	4
001249	IT0118	San Mauro Torinese	TO	12,55	19048	3
001024	IT0118	Beinasco	TO	6,73	17981	5
001130	IT0118	Leini'	TO	32,44	16375	4
001314	IT0118	Volpiano	TO	32,46	15445	4
001189	IT0118	Pianezza	TO	16,46	15309	4
001309	IT0118	Vinovo	TO	17,69	15042	3
001063	IT0118	Caselle Torinese	TO	28,71	13935	5
001028	IT0118	Borgaro Torinese	TO	14,33	11889	5
001316	IT0118	Mappano	TO	9,73	7293	4

TABELLA B - CODICE IT0119 ZONA PIANURA						
ISTAT	CODICE ZONA 2011	TOPONIMO	PROV	AREA (KMQ)	POPOLAZIONE 2018	n* superamenti ultimi 5 anni (2014-2018)
003106	IT0119	NOVARA	NO	103,05	104183	5
006003	IT0119	ALESSANDRIA	AL	203,58	93980	4
005005	IT0119	ASTI	AT	151,38	76211	4
002158	IT0119	VERCELLI	VC	79,78	46181	4
096004	IT0119	BIELLA	BI	46,69	44324	3
006039	IT0119	Casale Monferrato	AL	86,22	34010	3
004029	IT0119	Bra	CN	59,53	29645	4
001059	IT0119	Carmagnola	TO	95,72	28976	3
006114	IT0119	Novi Ligure	AL	55,20	28210	3
006174	IT0119	Tortona	AL	98,87	27299	4
001082	IT0119	Chivasso	TO	51,24	26976	3
003149	IT0119	Trecale	NO	38,22	20566	5

TABELLA C - CODICE IT0119 ZONA COLLINA						
ISTAT	CODICE ZONA 2011	TOPONIMO	PROV	AREA (KMQ)	POPOLAZIONE 2018	n* superamenti ultimi 5 anni (2014-2018)
004003	IT0120	Alba	CN	53,59	31498	3
001125	IT0120	Ivrea	TO	30,11	23637	4